GAZZETTA

MANCANTE

seconda parte è riservata alle annotazioni relative all'eventuale pagamento dei premi. La terza, dopo un'avvertenza, concernente la estrazione e il pagamento dei premi, il pagamento delle cedole semestrali di interessi e il rimborso del capitale, contiene la tabella dei premi, da estrarsi semestralmente, per ciascuna delle ventuno serie dei buoni novennali 5 %, con scadenza al 15 settembre 1950-XXVIII.

Le liste di separazione, lungo le quali si esegue lo stacco del buono dalla matrice e dalla contromatrice, nonchè la lista di separazione del titolo dalla colonna interna delle cedole, sono costituite da un disegno a greca tratteggiata, sul quale sono stampate le parole « Direzione generale del Tesoro », in carattere romano.

## Art. 4.

Le diciotto cedole, per il pagamento delle rate semestrali di interessi, collocate in corrispondenza del lato inferiore del titolo, sono numerate dall'1 al 18, progressivamente, dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno.

Le due colonne di cedole sono divise da una lista di separazione identica a quella che separa il corpo del titolo dalla colonna interna delle cedole.

Il prospetto di ciascuna cedola è costituito da una cornice, che riproduce foglie di alloro legate con nastri. Sul lato superiore, la cornice è interrotta, al centro, da un piccolo spazio rettangolare, sul quale è stampato il numero d'ordine della cedola; sul lato sinistro della stessa cornice sono riportate la indicazione della serie, in numeri romani, e la indicazione del saggio di interesse 5 %; e, sul lato destro la indicazione del Regio decreto-legge che ha autorizzato la emissione dei buoni del Tesoro novennali, con scadenza al 15 settembre 1950-XXVIII.

Lo stesso prospetto reca, sull'angolo superiore sinistro, uno spazio riservato per la indicazione del numero di iscrizione del buono nominativo, seguito, lungo il lato superiore, dalla dizione « Buono del Tesoro novennale 5 % a premi »; dalla indicazione della scadenza semestrale della cedola; dalla indicazione dell'ammontare di essa; e, infine, lungo il lato inferiore, da un'avvertenza concernente il pagamento della cedola stessa.

Sul lato destro di ogni cedola è un piccolo spazio circolare in bianco, sul quale è impresso il bollo a secco, costituito dallo stemma dello Stato e dalla dizione circolare « Regno d'Italia », preceduta e seguita dal Nodo di Savoia.

Le cedole sono stampate su un fondo « mille nomi », identico a quello del corpo del titolo.

Sul rovescio di ogni singola cedola, in corrispondenza alla parte centrale, è impresso un rosone che contiene uno spazio bianco, sul quale è stampata la indicazione della serie cui il buono appartiene, seguita dalla indicazione del saggio di interesse 5 %.

## Art. 5.

I buoni nominativi sono stampati, sul prospetto e sul rovescio, in colori diversi per le singole serie, come segue:

| SERIE | PROSPETTO | | ROVESCIO |
|---|---|---|---|
| | Cornice | Fondo | |
| Ventesima | Nero | Grigio | Nero |
| Ventunesima | Marrone | Avana | Marrone |
| Ventiduesima | Blu | Celeste | Blu |
| Ventitreesima | Arancione | Giallo arancio | Arancione |
| Ventiquattresima | Rosso violaceo | Rosa | Rosso violaceo |
| Venticinquesima | Verde | Verde chiaro | Verde |
| Ventiseesima | Violetto | Viola chiaro | Violetto |
| Ventisettesima | Bruno chiaro | Giallo avana | Bruno chiaro |
| Ventottesima | Bruno scuro | Grigio bruno | Bruno |
| Ventinovesima | Verde nero | Verde chiaro | Verde nero |
| Trentesima | Blu cobalto | Cobalto chiaro | Blu cobalto |
| Trentunesima | Rosso cinabro | Rosa | Rosso cinabro |
| Trentaduesima | Rosso viola | Rosa viola | Rosso viola |
| Trentatreesima | Blu acciaio | Grigio perla | Marrone |
| Trentaquattresima | Marrone | Giallo ocra | Blu acciaio |
| Trentacinquesima | Marrone | Grigio celeste | Marrone |
| Trentaseesima | Verde bottiglia | Grigio viola | Verde bottiglia |
| Trentasettesima | Blu cobalto | Rosa viola | Blu cobalto |
| Trentottesima | Rosso sangue | Grigio verde | Rosso sangue |
| Trentanovesima | Bruno rossastro | Verde chiaro | Bruno rossastro |
| Quarantesima | Verde nero | Azzurro | Verde nero |

I numeri di iscrizione e le firme sono impressi, per tutte le serie, tipograficamente, in colore nero.

Art. 6.

I libretti nominativi, in rappresentanza di buoni del Tesoro novennali 5 %, al portatore, con scadenza al 15 settembre 1950-XXVIII, dei quali è stata autorizzata l'emissione col R. decreto-legge 26 agosto 1941-XIX, n. 912, convertito nella legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1382, sono costituiti da fogli esterni (copertine) e da fogli intercalari, stampati in litografia su carta filigranata bianca.

La carta presenta una filigrana chiara, costituita da fasce orizzontali, formate da losanghe a linee ondulate e angolari; e, fra una fascia e l'altra, sono collocate, in senso verticale, corone Reali, intramezzate da linee ondulate.

La prima e la quarta pagina dei fogli esterni e le quattro pagine dei fogli intercalari hanno un identico fondo « mille nomi », con la dizione « Buono del Tesoro », impressa in senso orizzontale e ondulata.

La prima pagina del foglio esterno (copertina) contiene il prospetto del libretto, contornato da una cornice a motivi ornamentali, la quale, lungo la parte centrale di ciascuno dei lati, destro e sinistro, presenta un Fascio Littorio con la scure rivolta verso destra.

Il prospetto reca, nella parte superiore, le leggende, in caratteri maiuscoli: « Regno d'Italia - Buoni del Tesoro novennali a premi - rimborsabili il 15 settembre 1950 - A. XXVIII E. F. - fruttanti l'interesse del 5 % annuo - pagabile nel Regno, nell'Africa italiana e nei Possedimenti - con esenzione da ogni imposta presente e futura - R. decreto-legge 26 agosto 1941-XIX, n. 912 - libretto nominativo ». Seguono, lo schema per la indicazione, in lettere, dell'importo originario del libretto, in capitale nominale, e per la indicazione della serie, e lo spazio per la trascrizione della intestazione e per le eventuali annotazioni.

Appositi spazi, nella parte superiore del prospetto, sono destinati alle indicazioni, in cifre, del numero d'iscrizione del libretto e dell'importo originario in capitale nominale.

In uno spazio circolare in bianco, a tratteggio ondulato, sul lato sinistro, è impresso il bollo a secco, formato dallo stemma dello Stato e dalla leggenda circolare « Regno d'Italia », preceduta e seguita dal Nodo di Savoia.

Nella parte inferiore del prospetto, dopo un'avvertenza concernente l'accertamento del valore vigente del libretto, sono riservati gli spazi destinati all'indicazione della data di emissione del libretto e del numero di posizione, ed alla impressione, a stampa, mediante fac-simile, della firma del direttore generale del Tesoro.

La seconda e terza pagina del foglio esterno (copertina) sono completamente in bianco.

La quarta pagina presenta il fondo « mille nomi » racchiuso in una cornice a motivi simmetrici ripetuti; e contiene diciotto caselle, disposte su due colonne, limitate, ciascuna, da una cornice lineare, recanti, lungo il lato superiore, la indicazione della scadenza semestrale, e destinate alla impressione del bollo comprovante il pagamento della relativa rata di interessi.

Dei fogli intercalari dei libretti, alcuni contengono la distinta dei buoni unitari compresi nel libretto; altri il conto di riduzione del libretto, in dipendenza di operazioni di tramutamento dei buoni già compresi nel libretto medesimo.

I primi contengono, nelle quattro pagine, tabelle per la descrizione dei buoni unitari compresi nel libretto, e per altre annotazioni; mentre gli altri intercalari presentano, in ognuna delle quattro pagine, dieci identiche caselle, limitate da cornici lineari, destinate alla compilazione dei conti di riduzione dell'importo del libretto in dipendenza di operazioni.

Ciascuna delle quattro pagine delle due specie di fogli intercalari ha il fondo « mille nomi » racchiuso in una cornice a motivi simmetrici ripetuti.

Sull'angolo superiore destro della prima pagina di tutti i fogli intercalari è, infine, impresso, in apposito spazio circolare, un bollo a secco identico a quello apposto sul frontespizio del libretto.

La prima e la quarta pagina dei fogli interni (copertina) e le quattro pagine dei fogli intercalari, sono stampate, nel fondo, in colore arancione, e, nelle cornici e nelle leggende, in colore bruno.

Art. 7.

I modelli dei titoli, considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 giugno 1942-XX

*Il Ministro*: Di Revel

*N. B.* — La presente pubblicazione sostituisce quella apparsa nella *Gazzetta Ufficiale* in data 23 giugno 1942-XX, n. 147.

(2453)

---

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1942-XX.

**Modelli, leggende e segni caratteristici dei buoni del Tesoro novennali al portatore, con scadenza al 15 settembre 1950-XXVIII.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto l'art. 7 del Regio decreto-legge 26 agosto 1941-XIX, n. 912, convertito nella legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1382, col quale venne autorizzata l'emissione di buoni del Tesoro novennali 5 %, con scadenza 15 settembre 1950-XXVIII;

Veduto il decreto Ministeriale 17 settembre 1941-XIX, col quale furono stabilite norme per l'anzidetta emissione ed altre modalità riguardanti le operazioni ammesse sui buoni stessi;

Veduto il decreto Ministeriale 7 gennaio 1942-XX, col quale vennero fissati i limiti di emissione dei mentovati buoni;

Decreta:

Art. 1.

I buoni del Tesoro novennali 5 %, al portatore, con scadenza 15 settembre 1950-XXVIII, dei quali, col R. decreto-legge 26 agosto 1941-XIX, n. 912, convertito nella legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1382, venne autorizzata la emissione, in serie, ciascuna di lire un miliardo di capitale nominale, sono distinti in otto tagli, per il ri-

spettivo importo, in capitale nominale, di L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000 e 100.000.

Ciascun buono si compone: di una matrice e di una contromatrice collocate nella parte superiore del foglio, e dalle quali il titolo è distaccato all'atto della emissione; del corpo del titolo, e di diciotto cedole, per il pagamento delle rate semestrali di interessi, disposte, in corrispondenza del lato inferiore del buono, su due colonne di nove cedole ciascuna.

I buoni sono stampati su fogli di carta filigranata; quelli dei tagli da lire 500, 1000 e 2000, in litografia, sia sul prospetto che sul rovescio; quelli da L. 5000, 10.000, 20.000, 50.000 e 100.000, in calcografia, sul prospetto, e in litografia sul rovescio.

La carta filigranata, usata per la stampa dei buoni di tutte le serie, è bianca, per i tagli di lire 500, 1000 e 2000; di colore rosa; per i tagli di lire 5000, 10.000 e 20.000; e di colore azzurro, per i tagli di lire 50.000 e 100.000.

Per tutte le serie e per tutti i tagli, la filigrana della carta, in chiaro-scuro, è costituita da una cornice ad intreccio di foglie di alloro, legate con nastri, lungo i lati, sinistro, destro e inferiore, del titolo; mancante nel lato superiore della matrice e contromatrice; ripetuta lungo la lista di separazione del titolo dalla matrice e contromatrice e nello spazio fra il titolo e le cedole. In questi ultimi due tratti, la cornice in filigrana è interrotta, al centro, dalla leggenda, anche essa in filigrana, « Regno d'Italia ».

In corrispondenza degli angoli inferiori, sinistro e destro, del corpo del titolo, la filigrana riproduce, in chiaro-scuro, rispettivamente, l'effige di Cerere e quella di Minerva, racchiuse, ciascuna, in una cornice circolare in filigrana chiara.

Nella parte centrale di ogni singola cedola, la filigrana reca un disco scuro, e, nell'interno di questo. la indicazione, in chiaro, del numero d'ordine della cedola.

Art. 2.

Il prospetto del buono è contornato da una cornice rettangolare a motivi « bianco-linea »; e contiene, nella parte interna superiore di ciascuno dei lati, destro e sinistro, della cornice, tre fasci littori, con le scuri rivolte all'esterno. Esso presenta, inoltre, un fondo costituito dalla leggenda, in caratteri minuti, « Buono del Tesoro », ondulata e ripetuta, in senso orizzontale. innumerevoli volte. Siffatto fondo è di diversa tonalità di colore, per i tagli di lire 500, 1000 e 2000, e di una sola tonalità per tutti gli altri tagli.

Lo stesso prospetto reca, nella parte centrale superiore, un bassorilievo simboleggiante le vittorie che sollevano l'Italia, racchiuso in una cornice di foglie di alloro legate con nastri. Tale bassorilievo, in disegno a « numismatica », contiene, negli angoli superiori, rispettivamente, le date IV, XI e MCMXVIII, e. sotto il lato superiore, il motto « tra le consacranti vittorie ». Per i soli tagli di lire 500, 1000 e 2000, il bassorilievo ha un fondo a linee ondulate orizzontali.

Fra il lato superiore della cornice esterna del buono e la cornice del bassorilievo, è impressa la dizione, in carattere maiuscolo, « Regno d'Italia ».

Fra il bassorilievo e il lato inferiore della cornice esterna del buono, sono impresse le leggende. in caratteri maiuscoli, « Buono del Tesoro novennale a premi — 5 % — pagabile nel Regno, nell'Africa italiana e nei Possedimenti — 5 % — R. decreto-legge 26 agosto 1941-XIX, n. 912, . . . . . . serie di 2 milioni di buoni da lire 500 caduno ».

Le diverse serie sono contraddistinte da numeri ordinali « ventesima, ventunesima, ventiduesima, ecc. », indicati in lettere maiuscole. Seguono le indicazioni del quantitativo dei buoni di lire 500 compresi in ciascun taglio, dei numeri d'iscrizione dei buoni stessi, e dell'ammontare capitale del titolo, in lettere; nonchè la dizione « fruttante l'interesse del 5 % annuo, con esenzione da ogni imposta presente e futura, rimborsabile al portatore il 15 settembre 1950 - A. XXVIII E.F. ».

Seguono la data di emissione originaria del debito, 15 settembre 1941-A.XIX E.F., e la firma del direttore generale del Tesoro « Grassi », impressa a stampa mediante fac-simile.

Sul lato inferiore sinistro, è stampata un'avvertenza riguardante il pagamento delle rate semestrali di interessi e dei premi e il rimborso del capitale; e, sul lato inferiore destro, è riservato uno spazio per le indicazioni del luogo e della data di rilascio del buono.

Nella parte centrale del lato inferiore, è impresso il bollo a secco, contenente lo stemma dello Stato e la leggenda circolare « Regno d'Italia », preceduta e seguita dal Nodo di Savoia.

La lista di separazione, lungo la quale si eseguisce lo stacco del buono dalla matrice e dalla contromatrice, su un fondo a « mille nomi », recante la dizione « Buono del Tesoro », molte volte ripetuta, per i tagli di lire 500, 1000 e 2000; e su un fondo composto da sole linee ondulate, per gli altri tagli; reca, ripetuta due volte, la leggenda « Regno d'Italia » in carattere corsivo maiuscolo.

Art. 3.

Il rovescio del buono consta di tre parti.

La prima parte, nel lato superiore del buono, contiene un'avvertenza, racchiusa in una cornice lineare. Tale avvertenza riporta indicazioni concernenti la partecipazione del buono a premi, e il pagamento di essi con esenzione da imposte, nonchè il pagamento delle cedole semestrali di interessi e il rimborso del capitale. Segue la tabella dei premi da estrarsi, per ciascuna serie, il 15 gennaio e il 15 luglio di ogni anno.

La seconda parte, collocata al centro, è contornata da una cornice « bianco-linea », che racchiude un fondo a « mille nomi », nel quale è ripetuta, in senso orizzontale ondulato, la indicazione « Buono del Tesoro ». Su tale fondo sono impressi, lungo il lato superiore, la dicitura « Buono del Tesoro novennale »; al centro, lo stemma dello Stato; e, lungo il lato inferiore, le indicazioni della serie e dell'interesse annuo 5 %.

La terza parte racchiude, in una cornice lineare, uno spazio in bianco destinato alle annotazioni relative al pagamento dei premi.

Art. 4.

Le diciotto cedole sono numerate, dall'1 al 18, progressivamente, dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno.

Il prospetto di ciascuna di esse è formato da una cornice riproducente foglie di alloro legate con nastri. Sul lato superiore, la cornice è interrotta, al centro, da un piccolo spazio bianco rettangolare, sul quale è stampato il numero d'ordine della cedola; sul lato sinistro della stessa cornice è impressa, entro una piccola cornice ret-

tangolare, la indicazione del Regio decreto-legge che ha autorizzato la emissione dei buoni del Tesoro novennali con scadenza al 15 settembre 1950-XXVIII. Ai lati, destro e sinistro, ogni cedola presenta due spazi rettangolari, racchiusi in una cornice a scacchetti, con le indicazioni, rispettivamente, della serie, in cifre romane, e dell'importo della cedola, in cifre arabe.

Il testo di ogni cedola reca, in alto, la dicitura « Buono del Tesoro novennale 5 % a premi », alla quale seguono, le indicazioni dell'ammontare della cedola, in lettere e in cifre; della scadenza semestrale; del quantitativo dei buoni di L. 500 compresi nel titolo; della serie; del saggio di interesse 5 % e dei numeri di iscrizione dei buoni.

Ai lati, destro e sinistro, la cedola presenta due spazi circolari, in bianco, sui quali sono impressi, rispettivamente, un Fascio Littorio e il bollo a secco.

La cedola è stampata su di un fondo a « mille nomi », costituito dalle parole « Buono del Tesoro », in caratteri minutissimi, molte volte ripetute.

Il rovescio di ogni singola cedola presenta, ai lati sinistro e destro, due rosoni identici, a motivi « nero linea », che recano stampata, al centro, la parola « cedola », e, sopra e sotto tale dicitura, la indicazione, in cifre, del numero d'ordine progressivo della cedola stessa. Fra i due rosoni lungo il lato inferiore, è stampata la dicitura « pagabile nel Regno, nell'Africa italiana e nei Possedimenti ».

Art. 5.

Il prospetto dei buoni è stampato in colore diverso per i vari tagli, e precisamente:

taglio da lire 500 — arancione
taglio da lire 1.000 — verde smeraldo
taglio da lire 2.000 — blu
taglio da lire 5.000 — verde
taglio da lire 10.000 — bruno
taglio da lire 20.000 — viola
taglio da lire 50.000 — rosso granato
taglio da lire 100.000 — nero.

Tale colorazione del prospetto dei diversi tagli è identica per tutte le serie.

Il rovescio è stampato, invece, in colore diverso per le singole serie, e precisamente:

Serie Ventesima — nero
Serie Ventunesima — giallo cromo
Serie Ventiduesima — azzurro
Serie Ventitreesima — arancione
Serie Ventiquattresima — rosa violaceo
Serie Venticinquesima — verde smeraldo
Serie Ventiseesima — viola
Serie Ventisettesima — giallo ocra
Serie Ventottesima — bruno violaceo
Serie Ventinovesima — verde
Serie Trentesima — blu
Serie Trentunesima — rosso
Serie Trentaduesima — viola rossastro
Serie Trentatreesima — bruno rossastro
Serie Trentaquattresima — blu nero
Serie Trentacinquesima — verde bottiglia
Serie Trentaseesima — bruno scuro
Serie Trentasettesima — blu acciaio
Serie Trentottesima — blu elettrico
Serie Trentanovesima — grigio viola
Serie Quarantesima — grigio verde.

Tale colorazione del rovescio è identica per i vari tagli di ogni serie.

I numeri di iscrizione dei buoni e le firme sono impressi, per tutte le serie e per tutti i tagli, tipograficamente, in colore nero.

Art. 6.

I modelli dei titoli considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 giugno 1942-XX

*Il Ministro*: DI REVEL

*N. B.* — La presente pubblicazione sostituisce quella apparsa nella *Gazzetta Ufficiale* in data 25 giugno 1942-XX, n. 149.

(2499)

---

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1942-XX.
**Disciplina della distribuzione del legname tondo da sega.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1728, convertito con modifiche nella legge 20 marzo 1941-XIX, n. 384, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi industriali in periodo di guerra;

Visti i propri decreti del 7 e 20 gennaio 1942-XX, relativi alla disciplina del mercato del legname da lavoro;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla razionale distribuzione del legname tondo da sega, prodotto in alcune provincie, tra le varie segherie esistenti nelle provincie stesse in rapporto alla loro effettiva potenzialità di lavoro ed alla loro particolare ubicazione rispetto alle zone di produzione;

Decreta:

Art. 1.

Le Unioni provinciali fasciste degli industriali possono, ove ricorrano particolari necessità, proporre ai Prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni di assegnare il legname tondo da sega disponibile nell'ambito di ciascuna provincia secondo un piano di ripartizione all'uopo predisposto.

Art. 2.

I Prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni effettuati gli accertamenti del caso e sentito anche il parere dell'Unione provinciale fascista degli agricoltori, sottoporranno i piani di cui all'articolo precedente alla approvazione del Ministero delle corporazioni, che provvede sentito il Comitato corporativo per la distribuzione del legname.

Art. 3.

I piani suddetti saranno resi esecutivi dai Prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni in conformità delle direttive che verranno impartite al riguardo dal Ministero delle corporazioni.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 luglio 1942-XX

*Il Ministro*: RICCI

(2831)

---

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1942-XX.

**Istituzione di elenchi di ditte per il taglio dei boschi e delle piante sparse.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1728, convertito con modifiche nella legge 20 marzo 1941-XIX, n. 384, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali;

Visti i propri decreti del 7 e 20 gennaio 1942-XX, relativi alla disciplina del mercato del legname da lavoro;

Ritenuta la necessità di affidare il taglio dei boschi e delle piante sparse a ditte la cui attrezzatura tecnico-economica permetta di conseguire l'incremento della produzione del legname da lavoro e l'esatta osservanza dei prezzi del macchiatico in rapporto a quelli stabiliti per il legname segato;

Decreta:

Art. 1.

Presso ogni Consiglio provinciale delle corporazioni sarà istituito un elenco provinciale di ditte riconosciute idonee per assumere l'utilizzazione razionale del taglio dei boschi e delle piante sparse.

Art. 2.

Per essere iscritte nell'elenco di cui all'art. 1 le ditte dovranno fare domanda al C.P.C. competente per territorio.

Art. 3.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

*a*) cittadinanza italiana;

*b*) appartenenza alla razza ariana;

*c*) iscrizione al P.N.F.;

*d*) iscrizione all'organizzazione sindacale di categoria.

Art. 4.

Le domande saranno provincialmente esaminate da una apposita Commissione composta: da un rappresentante del C.P.C., presidente, dal comandante la Coorte della M.N.F., da due rappresentanti dell'Unione provinciale fascista degli agricoltori, da due rappresentanti dell'Unione provinciale fascista degli industriali, da due rappresentanti dell'Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'agricoltura, da due rappresentanti dell'Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'industria e da un rappresentante della Segreteria provinciale dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Nel suo giudizio la Commissione dovrà tener conto dei requisiti d'ordine tecnico, professionale, finanziario e morale della ditta da iscrivere nell'elenco.

Art. 5.

Gli elenchi provinciali saranno trasmessi al Comitato corporativo per la distribuzione del legname che provvederà alla formazione, conservazione e aggiornamento dell'elenco nazionale.

Art. 6.

Trimestralmente, ove sia necessario, la Commissione di cui all'art. 4 riesaminerà l'elenco ammettendo nuove ditte che dimostrino di avere i requisiti sufficienti per l'iscrizione nell'elenco e radiando quelle ditte che non risultessero più in possesso dei prescritti requisiti.

Art. 7.

Qualsiasi variazione apportata all'elenco provinciale deve essere comunicata al Comitato corporativo per la distribuzione del legname da lavoro entro quindici giorni dalla decisione.

Art. 8.

Contro la decisione della Commissione di cui all'articolo 4 le ditte interessate possono ricorrere, entro un periodo di 30 giorni dalla data della comunicazione all'interessato della decisione medesima, al Comitato corporativo per la distribuzione del legname che deciderà in sede di appello.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 luglio 1942-XX

*Il Ministro*: RICCI

(2832)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1942-XX.

**Determinazione del contributo dovuto dalle imprese assicuratrici a favore della Cassa sovvenzioni antincendi.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, che detta nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Considerato che in applicazione dell'art. 41 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, occorre fissare per il 1942 l'ammontare del contributo 2 per cento sui premi di assicurazione incendio introitati dalle compagnie nel 1941, e le modalità ed i termini per il versamento del contributo stesso a favore della Cassa sovvenzioni antincendi;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo del 2 per cento sui premi di assicurazione incendio, dovuto per il 1942 dalle compagnie di assicurazione alla Cassa sovvenzioni antincendi a termini dell'art. 41 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, sulla base dei premi da esse introitati nel 1941 nel rischio incendio

e risultanti dalle denunzie trimestrali presentate agli uffici demaniali, è stabilito nell'ammontare a fianco di ciascuna di esse indicato nell'elenco allegato *A*, annesso al presente decreto e controfirmato dal Ministro per le corporazioni.

Art. 2.

Sui contratti di assicurazione comprendenti cumulativamente più rischi, tra cui il rischio incendio, il contributo del 2 %, da computarsi sulla parte di premio riferentesi al rischio incendio, è stabilito forfetariamente nella misura seguente:

*a*) polizze globali autoveicoli: 10 % del premio totale;

*b*) polizze per i rischi dei proprietari di fabbricati o rischi degli inquilini: 40 % del premio totale;

*c*) polizze cumulative furti e incendio: 50 % del premio totale.

Art. 3.

Il contributo di cui ai precedenti articoli sarà versato dalle compagnie in tre rate uguali rispettivamente non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del secondo, terzo e quarto trimestre dell'anno 1942 sul conto corrente postale n. 1/20919-Roma, intestato alla Cassa sovvenzioni antincendi e dell'effettuato versamento sarà data comunicazione al Ministero delle corporazioni - Divisione assicurazioni private.

Le rate eventualmente già scadute saranno versate in unica soluzione non oltre un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

Non è consentita altra forma di versamento diversa da quella prevista dal precedente art. 3.

Tuttavia saranno ritenuti validi i versamenti parziali del contributo già effettuati, in conto esercizio 1942, alla data di pubblicazione del presente decreto, e le società interessate saranno tenute a versare sul conto corrente postale n. 1/20919-Roma, le differenze occorrenti a completare l'importo del contributo da esse rispettivamente dovuto per l'anno 1942.

Art. 5.

Le società di assicurazione, ai fini del computo del contributo 2 % da determinarsi a carico di ciascuna di esse, trasmetteranno in duplice copia al Ministero delle corporazioni - Divisione assicurazioni private - le denuncie trimestrali — previste dall'art. 21 della legge tributaria sulle assicurazioni, approvata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3281 — munite del visto di conferma dell'ufficio demaniale, nelle quali saranno all'uopo distintamente esposti l'importo dei premi introitati nel ramo incendio e quello introitato sui contratti di assicurazione cumulativa contro più rischi di cui al precedente art. 2.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 luglio 1942-XX

*p. Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

*p. Il Ministro per l'interno*
BUFFARINI

ALLEGATO *A*.

***Elenco delle compagnie di assicurazione che, a termini dell'art. 41 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, sono sottoposte al pagamento, a favore della Cassa sovvenzioni antincendi, del contributo 2 % per l'anno 1942, sulla base dei premi di assicurazione contro l'incendio introitati nell'anno 1941.***

Il contributo è stato calcolato sull'importo dei premi incendio denunziati nel 1941, diminuito degli accessori computati nella percentuale forfetizzata del 10 per cento.

Tale detrazione non è stata effettuata sui premi della Mutua esercenti imprese elettriche che non applica l'addizionale di gestione.

| Società e sede | | Ammontare del contributo |
|---|---|---|
| 1. Alleanza Securitas Esperia, Roma | L. | 65.567,30 |
| 2. Ancora Italiana, Milano | » | 452,05 |
| 3. Ausonia (già Anonima Generale), Milano | » | 49.961,50 |
| 4. Anonima Infortuni, Milano | » | 1.681,15 |
| 5. Anonima di Torino, Torino | » | 400.020,65 |
| 6. Assicurazioni d'Italia, Roma | » | 297.218,90 |
| 7. Assicurazioni Generali, Venezia | » | 1.343.432,65 |
| 8. La Carnica, Tolmezzo | » | 5.040,90 |
| 9. Cassa Generale, Milano | » | 11.730,50 |
| 10. Continentale, Milano | » | 7.692,80 |
| 11. Duomo, Milano | » | 50.024,30 |
| 12. Fiume, Fiume | » | 111.428,40 |
| 13. Fondiaria Incendio, Firenze | » | 473.297,95 |
| 14. Istituto Italiano Previdenza, Milano | » | 51.050 — |
| 15. Italiana Incendio e R.D., Milano | » | 233.469,45 |
| 16. Italica, Milano | » | 20.419,05 |
| 17. L'Italico e L'Ancora, Genova | » | 17.209,90 |
| 18. Compagnia di Milano, Milano | » | 401.807,60 |
| 19. Pace, Milano | » | 125.529,35 |
| 20. Paterna, Milano | » | 163.528,75 |
| 21. Preservatrice, Roma | » | 9.482,05 |
| 22. Previdente (compreso contributo a carico delle Ass. Gen. Incendio), Milano | » | 143.075,25 |
| 23. Riunione Adriatica Sicurtà, Milano | » | 885.879,85 |
| 24. Assicuratrice Industriale, Torino | » | 93.319,90 |
| 25. Savoia, Genova | » | 13.804,05 |
| 26. La Scintilla, Torino | » | 891,50 |
| 27. Società Navale, Genova | » | 1.606,90 |
| 28. Unione It. di Riassicurazione, Roma | » | 75.531,25 |
| 29. Unione Subalpina, Torino | » | 45.441,45 |
| 30. Vittoria, Milano | » | 111.456,45 |
| 31. Cattolica, Verona | » | 268.493,45 |
| 32. Ist. Prov. Incendio, Trento | » | 67.504,95 |
| 33. Mutua Cotoni, Milano | » | 30.560,60 |
| 34. Mutua Enti Cooperativi, Milano | » | 8.444,70 |
| 35. Mutua Eserc. Impr. Elettriche, Milano | » | 39.325,35 |
| 36. Piemontese, Torino | » | 13.952,50 |
| 37. Reale Mutua, Torino | » | 692.367,25 |
| 38. U.M.A.N.A., Roma | » | 576,55 |
| 39. L'Abeille Incendio, Milano | » | 53.514,10 |
| 40. Metropole, Torino | » | 150.366,10 |
| 41. Monte Incendio, Milano | » | 130.626,80 |
| 42. Phenix Incendio, Roma | » | 18.844,70 |
| 43. Union, Genova | » | 125.132,20 |
| 44. Danubio, Roma | » | 17.573,95 |
| 45. Elementare, Trieste | » | 1.274 — |
| 46. Alliance, Milano | » | 47.196 — |
| 47. Commercial Union, Milano | » | 17.708,55 |
| 48. Liverpool, Milano | » | 4.732,10 |
| 49. Sun, Genova | » | 8.404,20 |
| 50. Federale, Milano | » | 1.988,70 |
| 51. Svizzera, Genova | » | 5.484,80 |
| 52. Zurigo, Milano | » | 1.951,65 |
| Totale | L. | 6.917.083 — |

Roma, addì 10 luglio 1942-XX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(2814)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA GUERRA

### Perdita di distinzioni onorifiche di guerra

A norma delle disposizioni contenute nella legge 24 marzo 1932, n. 453, i sottonotati militari sono incorsi nella perdita delle distinzioni onorifiche di guerra delle quali siano insigniti.

*Determinazione ministeriale del* 26 *giugno* 1942-XX

*Alfano Ettore* di G. Battista e di Perz Matilde, da Palermo, già tenente di complemento in congedo.

*Balestrino Giovanni* fu Luigi e di Ivani Cristina, da Genova, già tenente di complemento in congedo.

*Cafano Mario* di Alfredo e di Mollo Carolina, da Napoli, già tenente di complemento in congedo.

*Frassanito Giovanni* di Rocco e di Giapietro Gina, da Foggia, già sergente.

*Lambiase Antonio* di Vincenzo e di D'Angelo Maria, da Cava dei Tirreni (Salerno), già sergente maggiore.

*Maffei Angelo* di Arturo e di Nelli Lisa, da Viareggio, già maggiore di complemento in congedo.

*Mezzo Arminio* fu Vincenzo e di Novarese Carolina, da Torino, già tenente di complemento in congedo.

(2803)

## MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

### Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica.

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI LUCCA

(8) *Mesha Iole.* — Viareggio, via S. Martino n. 78 (commerciale) mercerie. Proprietaria Mesha Iole fu Cesare Pacifici. Cessata in data 18 dicembre 1940.

(9) *Pacifici Gilda.* — Viareggio, via C. Battisti, 33-B (commerciale) mercerie. Proprietaria Pacifici Gilda fu Cesare nei Calistri. Cessata in data 27 febbraio 1941.

(11) *Valensin Cesare.* — Viareggio, via IV Novembre (commerciale) tessuti e mercerie. Proprietario Levi Valensin Cesare fu Egisto. Cessata in data 2 novembre 1940.

(13) *Lascar Regina.* — Lucca, piazza Scarpellini (commerciale) ambulante di mercerie. Proprietaria Lascar Regina fu Felice. Cessata in data 15 ottobre 1941.

(14) *Lascar Fernanda.* — Lucca, piazza S. Frediano (commerciale) mercerie. Proprietaria Lascar Fernanda fu Felice. Cessata in data 15 ottobre 1941.

(15) *Croccolo Aldo* di Arturo. — Lucca, Giannotti via San Marco n. 34 (industriale), confezione di filati cucirini. Proprietario Croccolo Aldo di Arturo. Cessata in data 24 dicembre 1941.

(19) *Diaz Iolanda* (ditta V.I.M.A.) (discriminata). — Viareggio, via Zanardelli n. 89 (commerciale) tessuti, maglierie e confezioni. Proprietaria Diaz Iolanda di Enrico nei Dello Strologo. Cessata in data 29 ottobre 1941.

(20) *Bueno Gabriello.* — Viareggio, via IV Novembre n. 41 (commerciale) ambulante di tessuti. Proprietario Bueno Gabriello fu Guglielmo. Cessata in data 27 maggio 1941.

(2) *Tedeschi Roberto.* — Viareggio, via Macchiavelli (commerciale) ambulante di mercerie. Proprietario Tedeschi Roberto di Alfredo. Cessata in data 13 marzo 1941.

(29) *Laras Ines.* — Viareggio, piazza Cavour (commerciale) ambulante di mercerie. Proprietaria Laras Ines fu Angelo. Cessata in data 10 aprile 1942.

(33) *Levi David.* — Viareggio, via Macchiavelli n. 17 (commerciale) ambulante di chincaglierie, maglierie e tessuti. Proprietario Levi David fu Felice. Cessata in data 31 marzo 1941.

(38) *Funaro Marta.* — Viareggio, via IV Novembre n. 41 (commerciale) ambulante di tessuti. Proprietaria Funaro Marta fu Sabatino. Cessata in data 1° aprile 1942.

(2825)

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un appezzamento di terreno sito in Treviso.

Con decreto Ministeriale in data 30 giugno 1942-XX l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare un appezzamento di terreno per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino, in Treviso.

(2820)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Riconoscimento della natura giuridica di consorzio di miglioramento fondiario del Consorzio Fontana elettrica ponente di Ghisalba, con sede in comune di Ghisalba in provincia di Bergamo.

Con decreto Ministeriale 8 luglio 1942-XX, n. 3022, è stata dichiarata, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, la natura giuridica di consorzio di miglioramento fondiario del Consorzio d'irrigazione Fontana elettrica ponente di Ghisalba, con sede in comune di Ghisalba, provincia di Bergamo.

(2826)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE I[a] PORTAFOGLIO

### Media dei cambi e dei titoli del 14 luglio 1942-XX - N. 130

| | | | |
|---|---|---|---|
| Albania (I) | 6,25 | Islanda (I) | 2,9247 |
| Argentina (U) | 4,05 | Lettonia (C) | 3,6751 |
| Australia (I) | 60,23 | Lituania (C) | 3,3003 |
| Belgio (C) | 3,0418 | Messico (I) | 3,933 |
| Bolivia (I) | 4,085 | Nicaragua (I) | 3,80 |
| Brasile (I) | 0,9962 | Norvegia (C) | 4,3215 |
| Bulgaria (C) (1) | 23,42 | Nuova Zel. (I) | 60,23 |
| Id (C) (2) | 22,98 | Olanda (C) | 10,09 |
| Canadà (I) | 15,97 | Perù (I) | 2,945 |
| Cile (I) | 0,6650 | Polonia (C) | 380,23 |
| Cina (I) | 1,0455 | Portogallo (U) | 0,7910 |
| Columbia (I) | 10,87 | Id. (C) | 0,767 |
| Costarica (I) | 3,305 | Romania (C) | 10,5263 |
| Croazia (C) | 38 | Salvador (I) | 7,60 |
| Cuba (I) | 19,47 | Serbia (I) | 38 — |
| Danimarca (C) | 3,9698 | Slovacchia (C) | 65,40 |
| Egitto (I) | 75,28 | Spagna (C) (1) | 173,61 |
| Equador (I) | 1,386 | Id. (C) (2) | 169,40 |
| Estonia (C) | 4,697 | S. U. Amer. (I) | 19 — |
| Finlandia (C) | 38,91 | Svezia (U) | 4,53 |
| Francia (I) | 38 — | Id. (C) | 4,529 |
| Germania (U) (C) | 7,6045 | Svizzera (U) | 441 — |
| Giappone (U) | 4,475 | Id. (C) | 441 — |
| Gran Br. (I) | 75,28 | Tailandia (I) | 4,475 |
| Grecia (C) | 12,50 | Turchia (C) | 15,29 |
| Guatemala (I) | 19 — | Ungheria (C) (1) | 4,67976 |
| Haiti (I) | 3,80 | Id. (C) (2) | 4,56395 |
| Honduras (I) | 9,31 | Unione S. Aff. (I) | 75,28 |
| India (I) | 5,6464 | Uruguay (I) | 9,13 |
| Iran (I) | 1,1103 | Venezuela (I) | 5,70 |

(U) Ufficiale — (C) Compensazione - (I) Indicativo.

(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.

(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % (1906) | 86,075 |
| Id 3,50 % (1902) | 83,075 |
| Id 3 % lordo | 62,475 |
| Id 5 % (1935) | 95,475 |
| Redimib. 3,50 % (1934) | 84,70 |
| Id 5 % (1936) | 96,425 |
| Id 4,75 % (1924) | 496,675 |
| Obblig. Venezie 3,50 % | 96,85 |
| Buoni novennali 4 % (15-2-43) | 99,025 |
| Id. 4 % (15-12-43) | 98,575 |
| Id 5 % (1944) | 98,925 |
| Id. 5 % (1949) | 97,775 |
| Id. 5 % (15-2-50) | 97,65 |
| Id. 5 % (15-9-50) | 97,60 |

## ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

**Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa comunale di credito agrario di Altidona (Ascoli Piceno) ed assunzione della gestione del patrimonio della medesima da parte dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Altidona (Ascoli Piceno) non può utilmente funzionare;

Dispone:

Il Consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Altidona (Ascoli Piceno) sono sciolti e la gestione del patrimonio della Cassa stessa è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 luglio 1942-XX

V. AZZOLINI

(2780)

**Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Marrubiu, in liquidazione, con sede nel comune di Terralba (Cagliari).**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 17 ottobre 1939-XVII, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti di Marrubiu, con sede nel comune di Terralba (Cagliari), e mette in liquidazione la azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 4 febbraio 1941, con il quale il sig. Cornelio Villafranca è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Umberto Riello di Andrea è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Marrubiu, avente sede nel comune di Terralba (Cagliari) con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del sig. Cornelio Villafranca.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 luglio 1942-XX

V. AZZOLINI

(2830)

# CONCORSI

## REGIA PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

**Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il proprio decreto 2 settembre 1941-XIX, n. 18257 div. san., con il quale fu approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1939 nella provincia di Reggio Calabria;

Visto il decreto di pari data e numero del precedente, col quale fu dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di Rosarno l'ostetrica Costa Antonia di Francesco;

Ritenuto che la predetta ostetrica Costa Antonia di Francesco ha rinunciato al posto di ostetrica condotta del suddetto Comune;

Considerato che il posto predetto si è reso vacante entro i primi mesi dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno;

Visti gli articoli 25 e 26 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Montanari Ferdinanda fu Rodolfo, che segue in graduatoria, è designata per la nomina a titolare della condotta ostetrica di Rosarno.

Il presente decreto della cui esecuzione è incaricato il podestà di Rosarno, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni all'albo della prefettura di Reggio Calabria e del comune di Rosarno.

Reggio Calabria, addì 26 giugno 1942-XX

*Il prefetto:* AUSIELLO

(2748)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.